

## **STATUTO ASSARCO**

**ART.1** (Costituzione) – E' costituita in Napoli, per una durata illimitata fra gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio della Provincia di Napoli, una Associazione sindacale denominata ASSARCO – (Associazione degli Agenti e Rappresentanti di Commercio della Provincia di Napoli).

L'associazione aderisce all'**ASCOM** (Associazione Generale del Commercio e del Turismo della Provincia di Napoli) ed alla **F.N.A.A.R.C.** (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio).

**ART.2** (Sede) – La Sede dell'Associazione è in Napoli alla P.zza Salvo d'Acquisto n.32; potrà essere motivatamente trasferita con decisione del Consiglio.

**ART.3** (Sezioni) – Il Consiglio Direttivo potrà istituire, in Provincia, Sezioni dell'Associazione.

**ART.4** (Rappresentanza) – L'Associazione ha la rappresentanza nell'ambito della Provincia degli associati appartenenti alla categoria degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.

**ART. 5** (Scopi) – L'Associazione non ha fini politici né di lucro. E' stata costituita quale Sindacato tra gli Agenti e Rappresentanti di Commercio con lo scopo di:

a) curare e tutelare gli interessi morali e materiali dei soci, nella loro attività secondo le norme del presente Statuto. In particolare l'Associazione si propone di valorizzare l'attività professionale dei Soci e difenderli in caso di necessità.

All'uopo assiste i Soci nella stipulazione dei contratti, nelle pratiche amministrative e fiscali e nelle eventuali controversie con le Case Mandanti. A tale ultimo fine designerà i membri di propria competenza per la costituzione della Commissione di Conciliazione prevista dagli A.E.C. vigenti;

b) rappresentare la categoria degli Agenti e Rappresentanti di Commercio dinanzi agli organi dello Stato e delle Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali e presso qualsiasi Ente Pubblico e Privato per prospettare e risolvere, nel pubblico interesse e di quello degli associati, tutti i problemi economici e sociali relativi alla categoria stessa;

c) procedere, quanto necessario, alla stipulazione dei contratti di lavoro e d'accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessano la categoria;

d) promuovere attuare e concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa che tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica ed il miglioramento della produzione e favorire, con la collaborazione degli esercenti, le attività rappresentate;

e) provvedere alla nomina e designazione dei suoi rappresentanti in tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia necessaria o richiesta.

f) Raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti, l'attività delle categorie associate;

- g) esercitare tutte quelle altre funzioni che le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità e della F.N.A.A.R.C..
- h) l'Associazione può promuovere, indire e svolgere in proprio Corsi di Formazione Professionale e corsi abilitanti a Ruolo di Agenti e Rappresentanti di Commercio, giusta legge 204/85 del 03.05.1985 o successive leggi che regoleranno tale iscrizione.

## TITOLO II – SOCI

**ART.6** (Associati) – ***Fatta eccezione per quanto si dirà circa la possibilità di nomina di soci “ad honorem” (privi di diritto di voto e non tenuti al pagamento di quote sociali)***, possono far parte dell'Associazione in qualità di soci effettivi, tutti gli esercenti l'attività di Agente e Rappresentante di Commercio iscritti al Ruolo Professionale. Per le Società la rappresentanza dell'Associazione è devoluta al legale rappresentante o ad uno dei soci legalmente delegato.

**ART.7** (Ammissione) – Per essere iscritti all'Associazione l'Agente o Rappresentante dovrà presentare al Presidente dell'Associazione una domanda sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo.

**ART.8** (Obblighi e durata) – La iscrizione impegna il Socio a tutti gli obblighi statutari e ad accettare le delibere degli Organi dell'Associazione. L'iscrizione all'Associazione impegna il Socio per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata per egual tempo se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni da inviare a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

**ART.9** (Quote e contributi) – Il Socio è tenuto al pagamento della quota di iscrizione ed a quella di associazione e dei contributi ordinari e straordinari deliberati dal Consiglio, alle scadenze stabilite.

**ART.10** (Diritti) – L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed al corrente con i versamenti delle quote associative e dei contributi. L'elettorato attivo e passivo si acquista dopo almeno dodici mesi d'iscrizione all'Associazione.

**ART.11** (Incompatibilità) – I Soci non possono, a pena di decadenza, far parte contemporaneamente di Associazioni costituite per i medesimi scopi.

**ART.12** (Perdita della qualità di Socio) – La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni, le quali però non esonerano il Socio dal pagamento degli oneri in corso
- b) esclusione deliberata dal Consiglio per i motivi o nei modi previsti dallo Statuto;
- c) la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) decadenza ex art.11.

## PATRIMONIO SOCIALE

**ART.13** – Il patrimonio sociale è formato:

- a) dalle quote e dai contributi previsti dall'art.9;
- b) dalle eventuali eccedenze attive e dei bilanci precedenti;
- c) dai beni mobili o immobili e, comunque, dagli incrementi patrimoniali che vengono acquisiti dall'Associazione;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti effettuati a favore dell'Associazione.
- e) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- f) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

### **TITOLO III – RAPPRESENTANZA**

**ART.14** – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Proviviri;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **L'ASSEMBLEA**

**ART.15** (Costituzione) – L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con i pagamenti come previsto dall'art.10.

**ART.16 (Convocazione)** – *L'Assemblea ordinaria si terrà annualmente, e si intende sin d'ora convocata:*

*- in prima convocazione il secondo giovedì del mese di aprile alle ore 18.00 ed ove tale data cada in un giorno festivo, s'intende convocata per il terzo giovedì del mese di aprile alla stessa ora.*

*- in seconda convocazione, qualora in sede di prima convocazione non si raggiunga il numero legale, il primo giovedì del mese di Maggio ed ove tale data cada in un giorno festivo si intende, sin d'ora, convocata il secondo giovedì di maggio.*

*Tale assemblea annuale non ha bisogno di ulteriori convocazioni intendendosi convocata sin d'ora, con cadenza annuale alle suddette date fisse.*

*L'ordine del giorno sarà affisso alla bacheca dell'associazione dal giorno primo del mese di Aprile di ogni anno: ma avrà comunque all'o.d.g.:*

- Relazione del Presidente*
- Relazione del Tesoriere sul Bilancio sociale e relativa approvazione*
- Esame ed approvazione del Bilancio preventivo*
- Varie ed eventuali*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che la presiede o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente anziano valendo, a tal fine, la data di iscrizione all'associazione.

L'Assemblea può, altresì, essere convocata in qualunque momento dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, o su domanda al Presidente di almeno un decimo degli iscritti.

In tali ulteriori ipotesi, l'avviso di convocazione dovrà essere effettuato almeno 15 gg. prima della riunione **con ogni mezzo idoneo e pertanto, con elencazione esemplificativa ma non esaustiva, anche mediante: affissione nella bacheca della sede dell'associazione e/o sul sito internet della stessa, pubblicazione su stampa, telefax, e-mail, corrispondenza postale ecc.**

**In ipotesi di comunicazione Via e-mail o telefax, il socio sarà tenuto a dare, a propria volta, immediata conferma scritta della ricezione.**

L'avviso deve contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della prima convocazione, della seconda e degli argomenti che si intendono trattare.

In ogni caso le adunanze di assemblea sono valide in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno di coloro che hanno diritto a parteciparvi mentre l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

a) Ogni socio, **esclusi quelli ad honorem**, in regola con gli obblighi statutari ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio partecipante, mediante delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci;

b) il Presidente dell'Assemblea propone il sistema di votazione;

c) le candidature potranno essere presentate in Segreteria fino a due giorni prima dell'Assemblea.

Se le candidature pervenute siano inferiori al numero degli eleggendi potranno essere presentate candidature anche in Assemblea;

d) le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Per le elezioni dei membri del Consiglio non possono essere espressi più di tre voti mentre per il Consiglio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti può essere espresso soltanto un voto. Voti eventualmente espressi in eccedenza non saranno validi.

e) le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti;

f) in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, nel quale caso la proposta s'intende respinta;

g) il Presidente proclama eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero dei voti.

In caso di parità prevale il candidato più anziano.

#### **ART. 17 (Funzioni) – L'Assemblea**

a) delibera sulle questioni riguardanti le attività della Associazione e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) delibera sulla relazione del Presidente e sulle questioni proposte;

c) elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e 2 Revisori dei Conti;

d) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;

e) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente Statuto.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**ART. 18** (Composizione) – Il Consiglio Direttivo è composto da nove Consiglieri e si riunisce per la prima volta non appena eletto, per le nomine e dura in carica **cinque anni**. **Se un membro del Consiglio si dimette o viene a mancare in corso di mandato la sua carica spetterà al primo dei non eletti.**

**ART. 19** (Prerogative) – Il Consiglio Direttivo:

a) elegge tra i Consiglieri il Presidente; due Vice Presidenti; uno per lo sviluppo e uno per le attività; il Segretario ed il tesoriere che formano l'esecutivo (Giunta Esecutiva) dell'Associazione.

b) nomina i capi gruppo dei singoli settori che formano la giunta tecnica consultiva;

c) coadiuva il Presidente nello svolgimento dell'attività dell'Associazione.

d) Delibera sull'ammissione od esclusione dei Soci e stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizioni ed annuali;

e) Esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa, da convocarsi al massimo entro un mese;

f) Cura il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

g) Provvede alla nomina e alla designazione di cui all'art. 5, paragrafo e) del presente Statuto.

h) Prepara il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

i) Delega uno o più Consiglieri o nomina un Comitato Esecutivo per incarichi specifici;

***j) Su proposta del Presidente o anche di un singolo Consigliere, ove ricorrano particolari meriti o, comunque, quando lo riterrà opportuno, il Consiglio potrà conferire, "honoris causa" le qualità di socio, consigliere e/o Presidente.***

***I soci, consiglieri e/o presidenti nominati ad honorem, non avranno diritto di voto nei rispettivi organi e non saranno tenuti al versamento delle quote sociali ed il Consiglio potrà conferire loro, incarichi per il compimento di ogni attività che riterrà del caso e che potranno essere svolte gratuitamente, nell'ambito dei fini sociali che l'associazione si propone.***

***La revoca di tali qualifiche onorarie rimane soggetta alle regole di cui al precedente art.12 del presente statuto.***

Tale elencazione è comunque esemplificativa e non tassativa in quanto al Consiglio sono conferiti tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

**ART. 20** ( Convocazione) – Il consiglio, è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 8 giorni rispetto alla data fissata per la riunione, **con ogni mezzo idoneo e pertanto, con elencazione esemplificativa ma non esaustiva, anche mediante: affissione nella bacheca della sede dell'associazione e/o sul sito internet della**

**stessa, pubblicazione su stampa, corrispondenza postale, e-mail, telefax ecc.  
In ipotesi di convocazione via e-mail o telefax, ogni componente del Consiglio sarà tenuto a dare, a propria volta, immediata conferma scritta della ricezione.**

**ART. 21** (Votazioni) – Il Consiglio decide a maggioranza semplice.  
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**ART. 22** (Riunioni) – Le riunioni sono valide purché sia presente la maggioranza dei consiglieri.  
Di esse dovrà essere redatto il verbale.  
Il Consigliere assente da almeno tre riunioni consecutive può essere sollevato dall'incarico su proposta di uno o più consiglieri.  
***I Consiglieri dimissionari, sollevati dall'incarico o, comunque, venuti a mancare, vengono sostituiti dai primi non eletti, in base al numero dei voti ottenuti. Qualora i non eletti non siano disponibili, il Consiglio può cooptare ulteriori elementi che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio cooptante.***

## **PRESIDENTE**

**ART. 23** (Rappresentanza) – Il Presidente rappresenta l'Associazione anche in giudizio e ne ha la firma sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.  
In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice-Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.  
Il Presidente non può essere rieletto per più di un mandato consecutivo.

**ART. 24** (Funzioni) – Il Presidente, potrà, tra l'altro, stipulare contratti con le Società erogatrici di pubblici esercizi.  
Fare transazioni, promuovere e transigere giudizi sia in sede civile che amministrativa, riscuotere somme rilasciandone quietanza, nominare procuratori legali, avvocati, consulenti, determinandone gli emolumenti, eseguire qualsiasi operazione sia presso l'ufficio Pubblico, della Cassa depositi e prestiti, sia presso gli Uffici Postali (ritirando plichi raccomandati e assicurativi), sia presso le Ferrovie dello Stato (consentendo vincoli e svincoli).  
E' espressamente consentito al Presidente di delegare i suddetti poteri la cui elencazione è esemplificativa e non tassativa.

**ART. 25** PROBIVIRI – Il Collegio dei Probiviri è formato da 2 componenti ed un Presidente che può essere scelto anche tra non Soci.  
I Probiviri durano in carica **cinque anni** e sono rieleggibili.  
Il Consiglio dei Probiviri dirime le controversie sorte nell'ambito dell'Associazione, quale arbitro amichevole e compositore, con dispensa da ogni formalità, interpreta le disposizioni dello Statuto e le delibere degli organi dell'Associazione, propone all'Assemblea l'eventuale espulsione di Soci, motivandola.  
Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno 2 componenti.  
Alla funzione di segretario provvede, di volta in volta, un membro del Collegio. Il Segretario del Collegio compila il verbale di ogni seduta e lo trasmette sollecitamente alla segreteria dell'Associazione, munito delle firme dei componenti il Collegio.  
Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri ritenga di proporre la espulsione di uno o più Soci, la deliberazione relativa viene immediatamente trasmessa alla segreteria

dell'Associazione, unitamente al fascicolo dell'intero procedimento.  
Il presidente dell'Associazione deve convocare l'Assemblea dei Soci entro il mese successivo alla data di deposito della decisione.

**ART. 26 – REVISORI DEI CONTI – Il Collegio dei Revisori dei Conti che si compone di tre membri effettivi, vigila sulle delibere del Consiglio direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità ed i bilanci annuali della stessa.**

***I membri del collegio vengono nominati dall'assemblea ordinaria e restano in carica cinque anni. La carica di Presidente del Collegio spetta a quello tra i membri che è stato nominato con il maggior numero di voti.***

***Se un membro del collegio si dimette o viene a mancare in corso di mandato la sua carica spetterà al primo dei non eletti.***

***Il collegio dovrà riunirsi con cadenza almeno semestrale, redigendo verbale della riunione che dovrà essere trasmesso tempestivamente al Consiglio direttivo.***

**ART. 27 – CARICHE SOCIALI – Tutte le cariche sono a titolo gratuito e tutti gli eletti sono rieleggibili.**

**ART. 28 – LIBRI SOCIALI – L'Associazione è tenuta a custodire e redigere i seguenti libri:**

- 1- Libro dei Soci;
- 2- Libro dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- 3- Libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Probiviri;
- 4- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

I libri vanno custoditi presso la sede sociale e i primi due sono a disposizione di tutti i Soci.

**ART. 29 –** Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Presidente, o dalla Giunta Esecutiva, o da un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, o da un quinto dei Soci e dovranno riportare in sede di Assemblea Straordinaria l'approvazione a maggioranza.

**P.S. –** L'Associazione è costituita il 10 Aprile 1945 con atto del Notaio dr. Francesco Piccinni, registrato a Napoli – Atti Pubblici – il 12 Aprile dello stesso anno con N° 14487.